

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente del Comune di Ranica
per il quadriennio normativo 2008 – 2011
Annualità economica 2008**

il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILANOVE ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di parte pubblica, composta:

- dal Presidente, sig.ra VITALE dott.ssa Maria – Segretario-Direttore Generale e
- dalla sig.ra FACCINI Dina – Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:

- BRUMANA Gianmarco - CGIL
- COSENTINO Natalino – CISL

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg.:

- ROSSI Michela
- ROTINI Alessio

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di C.C.D.I. 2008/2011 del personale dipendente del Comune di Ranica

Titolo I° Disposizioni generali

Art. 1 Premessa

1. Le parti richiamano l'oggetto della contrattazione decentrata integrativa a livello di Ente, di cui:
 - a) all'art.3, capo 1 del titolo 2° del CCNL 1.4.1999 del Comparto regioni - autonomie locali, che precisa come il sistema della relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;
 - b) all'art.2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, che definisce obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto:
 - miglioramento della funzionalità dei servizi;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
 - accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali;
 - la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
 - prevedere adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dagli enti;
 - c) all'art.4 del CCNL 22.1.2004, che definisce tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi.
2. Le parti convengono che il contratto dovrà riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello (art.4 – p.1 CCNL 22.1.2004).

Art. 2 Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di RANICA e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa, per il quadriennio normativo 2008/2011.
Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a 6 mesi.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).
2. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti.
3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
4. La sua durata è quadriennale salvo:

- modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;
- la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
- la volontà delle parti di rivederne le condizioni.

TITOLO 2°
Forme di partecipazione

Art. 3
Pari opportunità

1. Le parti individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive da contrattare:
 - a) flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori in rapporto agli orari dei servizi sociali, e nella fruizione del lavoro a tempo parziale;
 - b) diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro.

Art. 4
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Al Comitato paritetico, costituito ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 8 del CCNL 22.01.2004, sono affidati i seguenti compiti:
 - a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
 - b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
 - c) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
 - d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
2. L'ente si impegna ad offrire il massimo supporto e la massima attenzione al comitato paritetico di cui al presente articolo ed a dare attuazione al disposto dell'art. 8 del CCNL del 22.1.2004.

TITOLO 3°
Disposizioni diverse

Art. 5
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e

ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.

3. L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
4. L'Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi di cui al precedente comma.
5. L'Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
5. A decorrere dalla sottoscrizione del presente CCDI 2008/2011, il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI IGIENE, SICUREZZA E TUTELA, deve intendersi a tutti gli effetti decaduto.

Art. 6

Formazione ed aggiornamento professionali

1. L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia.
2. A tal fine l'Ente destina un importo annuo complessivo per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.
3. L'Ente, nell'arco di vigenza del presente CCDI, promuove direttamente o tramite istituzioni od agenzie preposte, le seguenti forme di formazione/aggiornamento:
 - corsi di formazione professionale, per il personale neoassunto; per i primi tre mesi il personale neoassunto verrà affiancato da un collega più anziano di servizio, con funzioni di *tutor*, individuato tra quelli del medesimo Servizio;
 - corsi di riqualificazione professionale, per il personale già in servizio che, a seguito di mobilità interna sia adibito ad altre mansioni considerate equivalenti di altro profilo professionale; tali corsi sono da effettuarsi nei primi tre mesi di inserimento nella nuova posizione lavorativa;
 - corsi di aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale, rivolti al restante personale.
4. La partecipazione a corsi, seminari, convegni, ecc. è disposta dal Responsabile del Settore di appartenenza o autorizzata dallo stesso qualora la richiesta di partecipazione pervenga dal dipendente. In caso di richiesta del dipendente, onde consentire al Responsabile di Settore di valutare l'opportunità di autorizzarne la partecipazione, la stessa dovrà essere presentata in forma scritta almeno una settimana prima dell'inizio del corso, seminario, ecc.. Le eventuali ore in eccedenza rispetto al normale orario di servizio daranno luogo a riposo compensativo da fruirsi, di norma, obbligatoriamente nella settimana, con le modalità che dovranno essere preventivamente concordate con il proprio Responsabile. Per i corsi della durata di un'intera giornata, dall'orario delle timbrature in entrata ed in uscita sarà dedotta la pausa pranzo, la cui durata dovrà essere autocertificata dal dipendente. La durata della pausa sarà in ogni caso considerata di almeno un'ora.
4. Il personale può chiedere all'Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato, con onere a suo carico, fuori orario di lavoro, purché sia stato

rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del grado di apprendimento raggiunto.

5. A decorrere dalla sottoscrizione del presente CCDI 2008/2011, il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, deve intendersi a tutti gli effetti decaduto.

Art. 7

Qualità del lavoro, innovazione degli assetti organizzativi e partecipazione dei dipendenti

1. In relazione agli obiettivi di contemperare l'incremento e/o il mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, ivi compreso il trasferimento di funzioni e servizi a nuove forme organizzative come l'Unione dei Comuni o in conseguenza di esternalizzazione di servizi pubblici, l'amministrazione, fornisce adeguata informazione preventiva, convocando in tempi brevi la delegazione sindacale sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti.

TITOLO 4°

Disciplina dell'utilizzo delle risorse decentrate

Le parti, avendo il CCNL del 11.4.2008 confermato la precedente disciplina contrattuale, convengono che l'ammontare del fondo destinato per il 2008 alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come definito nell'allegato A del presente contratto collettivo decentrato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente titolo.

Le parti concordano che, in relazione alla controversia circa il mantenimento nel fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività della quota destinata al personale ATA nell'ultimo anno di servizio presso il nostro ente (1999), stante la mancata decurtazione della stessa (€ 7.427,43=) dai trasferimenti dello Stato, per l'anno 2008 detto importo venga inserito solo figurativamente per cui non si procederà alla sua concreta erogazione.

Art. 8

Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate

1. L'indennità di disagio è espressamente prevista dall'ex art. 17, lett. e) del CCNL 01/04/1999 ed è destinata al personale (appartenente alle Categorie A, B e C) che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate.
2. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario di lavoro particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente, senza che questo dia luogo a specifiche indennità (es. indennità di turno).



3. L'indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, di turno o di reperibilità.

4. Per l'anno 2008 tale importo:

a) è corrisposto mensilmente in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento;

b) è inoltre proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Profilo professionale	n. addetti	Somma prevista
Assistente domiciliare (per la cura e assistenza a domicilio di persone in condizioni di disagio sociale)	1	€ 312,00=
Geometra che segue le manutenzioni esterne	1	€ 312,00=
TOTALE		€ 624,00=

5. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 27 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 9

Risorse destinate al pagamento delle indennità di: turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno - festivo

1. Per la disciplina dell'indennità di turno si fa riferimento all'art. 22 e alla Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14.09.2000, in particolare:

a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente;

b) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;

c) i turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino;

d) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);

e) l'indennità di cui al presente articolo è corrisposta solo per i periodi di **effettiva prestazione di servizio in turno.**

Profilo professionale	n. addetti	Somma prevista
------------------------------	-------------------	-----------------------

1	Agenti di Polizia Locale	3	€ 4.750,00=
TOTALE			€ 4.750,00

2. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:

- al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
- è quantificata in complessive € 30 mensili (art. 41 del 22.1.2004);
- compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base mensile ed è liquidata mensilmente ;

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

	Profilo professionale	n. addetti	Somma prevista
1 Operai		2	€ 720,00=
TOTALE			€ 720,00=

3. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
- quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
- se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerata come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.
- Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
- Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.
- In caso di assenza dal servizio, in applicazione dell'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 112/08 come convertito nella legge 133/08 l'indennità per reperibilità non viene corrisposta.

L'indennità di reperibilità è liquidata mensilmente.

Nel Comune di Ranica la reperibilità è istituita per le seguenti aree di attività:

- Interventi sul territorio per lo sgombero della neve e per far fronte agli stati di all'erta e di emergenza segnalati dalla protezione civile;
- Stato Civile, limitatamente al ricevimento delle denunce di decesso e atti conseguenti.

L'Istituto della reperibilità viene così articolato:

- quattro mesi invernali (metà novembre, dicembre, gennaio, febbraio e metà marzo) per neviccate;

- b) nei casi di allerta o emergenza segnalati dalla protezione civile per tutti gli altri mesi dell'anno;
- c) servizio di stato civile per le denunce di decesso, per un giorno nel caso di due festività consecutive.

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Area d'attività	N. dipendenti	somma prevista
Ufficio Tecnico/Polizia Locale	5	€ 2.200,00=
Stato Civile per denunce morte	2	€ 400,00=
TOTALE		€ 2.600,00=

4. L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, assegnato in via continuativa ai Servizi Demografici e all'Economo comunale, che rispondono di tale maneggio.

- a) L'indennità è calcolata e liquidata mensilmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate;
- b) L'importo dell'indennità è fissato in € 0,60 giornaliera;

c) le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

	Servizio	n. addetti	Somma prevista
1	Servizi Demografici	2	€ 350,00=
2	Economo comunale	1	€ 100,00=
3	TOTALE		€ 450,00=

5. L'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno, in applicazione dell'art. 24, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolge parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:

- a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
- b) in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.

L'indennità per orario notturno e festivo notturno è corrisposta per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio e liquidata su base mensile;

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono previste per un importo annuale pari a:
€ 250,00=

6. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 10
Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

- In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro sono attribuite al personale appartenente alle categorie B, C e D per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, specifiche indennità.
Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno fino ad un massimo di € 2.500.
- L'indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente, è erogata in quote mensili, ed è graduata secondo la seguente tabella:

Descrizione della specifica responsabilità	Indennità
a) Responsabilità di Servizio e di procedimenti amm.vi ad esso inerenti	€ 1.500,00=
b) Responsabilità di procedimento amministrativo: notifiche	€ 1.500,00=

- Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
- L'attribuzione dell'indennità, collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti, è annuale. La corresponsione dell'indennità avviene mensilmente ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare.
Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
- Per l'anno 2008 le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Tipo	Specifica responsabilità	Ca t.	n. addetti	Somma prevista
a)	Assistente di biblioteca	C	1	€ 1.500,00=
b)	Responsabile CED	C	1	€ 1.500,00=
c)	Specialista in attività amministrative	C	1	€ 1.500,00=
d)	Istruttore Contabile (Servizio Tributi)	C	1	€ 1.500,00=
e)	Istruttore amministrativo (Servizio Demografici)	C	1	€ 1.500,00=
f)	Assistente Sociale	D1	1	€ 1.500,00=
g)	Geometra	C	2	€ 3.000,00=
h)	Procedimento Amministrativo (notifiche)	C	1	€ 1.500,00=
TOTALE				€ 13.500,00=

- Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall'art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del 1.4.1999,

integrato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004, è prevista una indennità, cumulabile con quella di cui al comma 1. del presente articolo nella misura massima di € 300 annuali.

7. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l'indicazione della relativa indennità:

Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni	Indennità
a) Ufficiale di stato civile	€ 300,00=
b) Ufficiale elettorale e anagrafe	€ 150,00=

8. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità; nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
9. L'attribuzione dell'indennità è collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti ed è annuale. La corresponsione dell'indennità avviene mensilmente ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio da prestare nel periodo indicato. Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 l'attribuzione dell'indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
10. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

tipo	Responsabilità, compiti, funzioni	n. addetti	Somma prevista
a)	Ufficiale di Stato civile	2	€ 600,00
TOTALE			€ 600,00=

11. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione degli istituti disciplinati nel presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 13 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 11

Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. L'art.2, comma 3 del D.Lgs. 165/01 dispone che: "L'attribuzione di benefici economici ai dipendenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale". E' quindi necessario, per evitare l'effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. K del CCNL dell'1.4.1999 e disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione

degli incentivi secondo il disposto dell'art. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Di conseguenza, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge di seguito riportate si prevede che:
 - a) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la progettazione di opere pubbliche) per l'anno corrente ammontino ad un totale di: € 7.500,00=;
 - b) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 59, del D.Lgs. 446/97 (accertamenti ICI), per l'anno corrente ammontino a un totale di: € 2.000,00=;
 - c) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 2, comma 11, Legge 244/2007 (libera circolazione comunitari), per l'anno corrente ammontino a un totale di: € 500,00=;
3. Per la disciplina dei criteri di erogazione dei relativi compensi e dell'accordo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 si rinvia allo specifico Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 21/06/2007, che qui si intende integralmente riportato anche se non materialmente allegato;
4. Per la disciplina dei criteri di erogazione dei relativi compensi e dell'accordo di cui all'art. 59 del D.Lgs. 446/97 si rinvia allo specifico Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 04/05/2000, che qui si intende integralmente riportato anche se non materialmente allegato;
5. Per l'erogazione del compenso di cui all'art. 2, comma 11, Legge 244/2007, si concorda di ripartire lo stesso in parti uguali tra i due istruttori amministrativi – cat. C – stabilmente addetti ai Servizi Demografici;
6. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate economie di bilancio.
7. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo attingendo le relative risorse dalle disponibilità di bilancio.
8. Le risorse previste per l'applicazione delle specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o di risultati di personale per l'anno corrente ammontano complessivamente a: € 10.000,00=

Art. 12

Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

1. Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono rappresentate da ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli relativi al titolo IV°.
2. La disciplina contenuta nei seguenti commi costituisce l'applicazione del disposto dell'art. 4, comma 2, lettera b) del CCNL dell'1.4.1999 relativo alla definizione dei criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale, dei criteri generali delle metodologie di valutazione del personale e dei criteri di ripartizione delle risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo i seguenti criteri:
 - a). il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso per categoria e posizione di accesso. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;

b). il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:

Categoria	Parametro
A	1
B	1,10
Accesso B3	1,20
C	1,30
D	1,40
D3	1,50

I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati dando luogo ad un valore complessivo che rapporta il numero dei dipendenti dell'ente al sistema di classificazione professionale vigente;

4. Le risorse sono distribuite al relativo personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi individuati dagli strumenti di programmazione adottati dall'ente e, in particolare, specificati per ciascun settore nelle schede di dettaglio del piano esecutivo di gestione (P.E.G.). Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è verificato dall'apposito nucleo di valutazione. Il grado di raggiungimento degli obiettivi rappresenta il risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione in applicazione dell'art. 18, comma 1 del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dal CCNL del 22.01.2004.
5. L'effettiva erogazione delle risorse destinate alla produttività ed al miglioramento dei servizi avverrà a consuntivo entro il mese di maggio 2009, per l'anno 2008, ed entro il mese di aprile di ciascun anno, per gli anni successivi al primo (2009, 2010 e 2011), in applicazione dei seguenti criteri generali e della relativa procedura applicativa:
 - a) valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati a ciascun settore, eventualmente distinti in sub-obiettivi assegnati al singolo ufficio e/o al dipendente. La valutazione in parola è effettuata dall'apposito nucleo di valutazione sulla scorta dei reports predisposti dal responsabile del settore in cui sono indicati i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi concordati, l'eventuale scostamento rispetto alle previsioni, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi. La percentuale di raggiungimento degli obiettivi determina, a livello di settore, la percentuale di erogazione delle risorse. Gli eventuali risparmi andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
 - b) compilazione da parte del responsabile di settore delle schede di valutazione individuale annuale, già oggetto di concertazione allegate sub lettera B) al precedente CCDIP 2005/2007. Tali schede di valutazione individuale devono essere redatte in contraddittorio con il dipendente il quale potrà chiedere un ulteriore colloquio di valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale.
Gli eventuali risparmi, derivanti da una valutazione inferiore a quella massima, andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività.
La scheda di valutazione potrà non essere compilata per il personale che ha prestato servizio per un periodo inferiore al semestre. In ogni caso a detto personale dovrà essere garantita una quota di compenso incentivante minima, derivante dall'attribuzione di un valore per singola voce non inferiore a due punti.
 - c). **per l'erogazione delle risorse si procede** moltiplicando la valutazione individuale per il parametro di cui alla tabella contenuta nel precedente comma 3, lett. b), i risultati così ottenuti vengono sommati per tutti dipendenti del settore; le risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono divise per tale somma dando come risultato un valore unitario che viene infine moltiplicato prima per la percentuale di raggiungimento

degli obiettivi del settore di appartenenza di cui alla lettera a) del presente articolo e successivamente per la valutazione di ciascun dipendente.

- d). **prima di procedere all'effettiva erogazione delle risorse a ciascun dipendente viene decurtata una somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 5 dell'art. 71 del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08, con esclusione delle eccezioni espressamente indicate nei citati commi. L'importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell'anno;**
- e). **i risparmi derivanti dall'applicazione del precedente punti d) andranno ad integrare nell'anno successivo le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività per la quota derivante dall'applicazione dell'art. 71, comma 5, del D.L. 112/08, mentre costituiranno economie di bilancio per la quota derivante dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08.**
- f). Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d'anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati.
- g). Al personale che ha diritto alla corresponsione del compenso incentivante anche se non effettivamente in servizio (ad esempio maternità), per i periodi di assenza superiori ad un mese (di calendario) verrà garantita la quota minima pari alla somma dei coefficienti di moltiplicazione degli indicatori di valutazione di cui alle schede di valutazione individuale.
6. Al personale dell'area di vigilanza per i progetti di cui all'art 26, comma 2, lett. g) e m) della L.R. 4/2003, indipendentemente dall'eventuale finanziamento regionale di parte del progetto, sono destinate per l'estensione del servizio nella fascia serale, in aggiunta alla retribuzione ordinaria o straordinaria o all'applicazione dell'art. 24 del CCNL del 14.9.2000, risorse incentivanti in relazione al numero degli interventi prestati ed ai risultati ottenuti dovuti all'estensione del presidio del territorio e tenuto conto della particolare gravosità del servizio prestato.
7. Per l'anno 2008, il finanziamento del progetto di cui al comma precedente, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 29.06.2009 integrata con la deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 25.09.2008, sono previsti complessivamente € 4.200,00, che verranno corrisposti a consuntivo, previa verifica del responsabile del settore della prestazione effettuata e dei risultati ottenuti, così come previsto nella deliberazione stessa.
8. Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono, per il corrente anno 2008, pari a:
- € 41.333,80=**

TITOLO V°

Disposizioni finali

Art. 13

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie oggetto di contrattazione decentrata e non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione se ed in quanto applicabili e in ogni caso se non in contrasto di norme imperative.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Mario Vitale
Dino Foa

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U.

Alessio Rotini
Michela Boni

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

FP Cisl DR Ad
FP Cgil Luigi...

ALLEGATO A

Individuazione delle risorse decentrate

Ammontare del fondo di cui all'art. 31 CCNL 22/1/2004

1. A seguito della verifica effettuata dall'Amministrazione delle condizioni previste dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività risulta costituito:
 - a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2004 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL;
In applicazione della dichiarazione congiunta n. 18 del CCNL del 22.1.2004 le disposizioni contrattuali ivi indicate continuano a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2003 ove ne ricorrano le condizioni e si riferiscano ad istituti di carattere continuativo;
 - b) dalle risorse integrate annualmente con importi aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali di seguito riportate in tabella;
 - a) dalle risorse non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente (art. 17, comma 5, CCNL 1999, come confermato dall'art. 31, comma 5 del CCNL del 22.1.2004).

COMUNE DI RANICA
IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2008

DESCRIZIONE RISORSE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA		
ART. 14, COMMA 4, CCNL 01/04/1999		€ 100,29
A decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3%. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono nelle risorse per la produttività con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.	€ 100,29	
ART. 15, COMMA 1, LETT. A), CCNL 01/04/1999		€ 45.519,29
Importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2 lettere b), c) d) ed e) del CCNL 06/07/1995 e successive modificazioni e integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII e VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati	€ 45.195,33	
<i>lettera b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno . € 1.709,47</i>		
<i>lettera c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità € 4.544,82</i>		
<i>lettera d) fondo per la qualità della prestazione individuale € 0,00</i>		
<i>lettera e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi € 38.941,04</i>		
<i>economie previste dall'art. 1, comma 57 e ss. L. 662/96 € 0,00</i>		
Stanziamiento FIGURATIVO relativo alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale ATA trasferito	€ 7.427,43	*
Straordinario di n. 2 responsabili n. 14 ore di compenso per lavoro straordinario per ciascuno dei n. 2 responsabili di settore (€ 11,57 x 28 = € 323,96)	€ 323,96	
ART. 15, COMMA 1, LETT. B), CCNL 01/04/1999		€ -
eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art.32 del CCNL 06/07/1995 e dell'art. 3 del CCNL 16/07/1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti:		
<i>Incremento dello 0,5% monte salari 1993 esclusa la dingsenza ed al netto dei contributi a carico dell'Amm.ne solo per gli enti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del succitato art. 32</i>	€ -	
<i>Incremento dello 0,2% del monte salari come sopra solo per gli enti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del succitato art. 32</i>	€ -	
<i>Incremento dello 0,65% del monte salari 1995 come sopra calcolato solo per gli enti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del succitato art. 32</i>	€ -	
<i>Incremento dello 0,6% del monte salari 1995 come sopra calcolato solo per gli enti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 del succitato art. 32</i>	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETT. C), CCNL 01/04/1999		€ -
eventuali risparmi di gestione secondo la disciplina dell'art.32 del CCNL 06/07/1995 e dell'art. 3 del CCNL 16/07/1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dall'applicazione del CCNL	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETT. F), CCNL 01/04/1999		€ -
I risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. N. 29/1993	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETT. G), CCNL 01/04/1999		€ 6.951,17
l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del L.E.D. al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL 16/07/1996		
P.C. € 447,60		
N.B.L. € 248,40		
T.M. € 1.063,04		
B.A.E. € 248,40		
C.A. € 1.063,04		
P.M.A. € 447,60		
C.A. € 447,60		
R.L. € 447,60		
P.M. € 447,60		
V.C. € 447,60		
P.M.C. € 447,60		
G.R.M. € 299,89		
M.C. € 223,80		
B.A. € 223,80		
M.L. € 447,60	€ 6.951,17	
ART. 15, COMMA 1, LETT. H), CCNL 01/04/1999		€ -
risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lit. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL 16/07/1996 (indennità di direzione 8' Q.F.)	€ -	

ART. 15, COMMA 1, LETT. I), CCNL 01/04/1999		€ -
quota di eventuali minori oneri derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETT. J), CCNL 01/04/1999		€ 3.310,92
importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza [(€ 693.303,64 - € 56.588,36)x0,52%]	€ 3.310,92	
ART. 15, COMMA 1, LETT. L), CCNL 01/04/1999		€ -
somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento o di delega delle funzioni	€ -	
ART. 15, COMMA 5, CCNL 01/04/1999		€ 10.100,00
integrazione risorse per attivazione nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche.	€ 10.100,00	
ART. 4, COMMA 1, CCNL 05/10/2001		€ 4.635,86
importo del 1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza [(470.980,81-49.538,61)x1,1%]	€ 4.635,86	
ART. 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001		€ 1.769,56
Importo annuo della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) e degli "assegni ad personam" in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 01/01/2000		
C. A. = € 775,19; R. M.L. = € 310,44; V. C. = € 215,41; C. O. = € 71,11; M.C. = € 397,41	€ 1.769,56	
TOTALE RISORSE ART. 31, COMMA 1 CCNL 2002 2005		* € 79.814,52
<i>* di cui: € 7.427,43=, inseriti solo figurativamente dei quali non si procederà alla concreta erogazione</i>		
INCREMENTO ART 32, COMMA 1 CCNL 2002 2005 (0,62% monte salari 2001 esclusa la dirigenza (€ 496.726,76 - € 60.016,19 = € 436.710,57))		€ 2.707,61
INCREMENTO ART 32, COMMA 2 CCNL 2002 2005 (0,50% monte salari 2001 esclusa la dirigenza (€ 496.726,76 - € 60.016,19 = € 436.710,57))		€ 2.183,55
INCREMENTO ART. 4, COMMA 1 CCNL 2004-2005 (0,50% monte salari 2003 esclusa la dirigenza (€ 483.235,28 - € 60.016,19 = € 423.122,11))		€ 2.115,61
INCREMENTO ART 8, COMMA 2 CCNL 2006 2007 (0,60% monte salari 2005 esclusa la dirigenza (€ 733.052,00 - € 80.453,00 = € 652.599,00))		€ 3.915,59
TOTALE RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITA' E CONTINUITA' ART. 31, COMMA 1 E ART. 32 COMMI 1 E 2 CCNL 2002 2005		€ 90.736,88

RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'		
ART. 15, COMMA 1, LETT. D), CCNL 01/04/1999		€ -
le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997	€ -	
contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza scopo di lucro (comma 1, art. 43)	€ -	
importo del 2% sul risparmio di gestione anno 2003 (comma 5, art. 43)	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETT. E), CCNL 01/04/1999		€ -
economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive modificazioni e integrazioni	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETT. K), CCNL 01/04/1999		€ 10.000,00
risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale	€ 10.000,00	
ART. 15, COMMA 1, LETT. M), CCNL 01/04/1999		€ -
eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario	€ -	
ART. 15, COMMA 1, LETT. N), CCNL 01/04/1999		€ -
interessa le Camere di Commercio	€ -	
ART. 15, COMMA 2, CCNL 01/04/1999		€ 4.200,00
integrazione 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 4.200,00	

ART. 15, COMMA 4 CCNL 01/04/1998		
Gli importi previsti dall'art. 15, comma 1, lett. B) e C) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità		
ART. 15, COMMA 5 CCNL 01/04/1999		
Entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività nel caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/93.		
ART. 4, COMMA 3 CCNL 5/10/2001		€ -
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662/1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), nonché le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996	€ -	
ART. 4, COMMA 4 CCNL 5/10/2001		
Quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative: a) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi; b) convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; c) contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali		
ART. 54 CCNL 14/09/2000		€ -
compenso messi notificatori	€ -	
ART. 17, COMMA 5, CCNL 01/04/1999		€ -
Riutilizzo somme non spese nell'anno 2002		
Risparmi di cui all'art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001 non contenuti nel CCDI del 2003 in relazione a disposizioni successive		
Risorse destinate al trasferimento di personale conseguente al decentramento di funzioni avvenute successivamente al 2003		
Risorse derivanti dall'integrazione dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni <i>ad personam</i> in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio successivamente al 2003.		
INCREMENTO ART 8, COMMA 3 CCNL 2006 2007 (fino allo 0,30% monte salari 2005 esclusa la dirigenza (€ 733.052,00 - € 80.453,00 = € 652.599,00))		€ 1.957,80
Somme non utilizzate o non attribuite del fondo dell'anno precedente		€ 5.190,90
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 21.348,70
TOTALE FONDO ANNO 2008		* € 112.085,58
* di cui € 7.427,43= relativi alle risorse stabili, inseriti solo figurativamente dei quali non si procederà alla concreta erogazione		

2. Le parti convengono che dalle risorse del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengano prioritariamente detratte quelle destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.

Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto

1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.
3. Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 viene depurato dal fondo il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.
4. Per l'anno 2008 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:

Categoria D	€ 46,95
Categoria C	€ 41,46
Categoria B	€ 35,58
Categoria A	€ 29,31

Per un totale annuo complessivo di € **9.779,31=**

Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche nella categoria già effettuate.

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
 - cessato dal servizio;
 - che ha avuto una progressioni verticale
 - che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
3. In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito nell'organico dell'ente.
4. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
5. La somma totale del fondo risultante dall'applicazione del precedente punto 4 è pertanto depurata dai seguente importi:

RIEPILOGO PROGRESSIONI ORIZZONTALI - PERSONALE IN SERVIZIO AL 01/01/2008		
Importo LED 1998	€	971,36
Importo ulteriori LED assegnati al 01/01/1999	€	273,65
Importo dovuto ai reinquadramenti operati ai sensi dell'art. 7 del CCNL 31/03/99	€	-
progressione orizzontale anno 1999	€	223,80
progressione orizzontale anno 2000	€	3.638,44
progressione orizzontale anno 2001	€ -	
progressione orizzontale anno 2002	€	3.428,41
progressione orizzontale anno 2003	€	-
progressione orizzontale anno 2004	€	3.615,01
progressione orizzontale anno 2005	€	4.988,52
progressione orizzontale anno 2006	€	5.203,82
progressione orizzontale anno 2007	€	-
TOTALE PROGRESSIONI AL 01/01/2008	€	22.343,02

Ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali .

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni economiche nella categoria già effettuate, risulta ammontare:

TOTALE FONDO	€ 72.535,82=
---------------------	---------------------

Ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività

Il totale delle risorse, rideterminate a seguito della detrazione del costo dell'indennità di comparto e di quello relativo alle progressioni orizzontali effettuate negli anni precedenti e destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, in applicazione della disciplina contrattuale definita in sede decentrata integrativa, risulta per l'anno 2008 così suddiviso tra i diversi istituti:

Finalità del compenso	Risorse assegnate
Compenso per attività disagiate.	€ 551,34=
Indennità di turno.	€ 4.450,62=
Indennità di rischio.	€ 584,14=
Indennità di reperibilità.	€ 1.998,85=
Indennità di maneggio valori.	€ 399,00=
Indennità per orario ordinario estivo, notturno ed estivo-notturno.	€ 0,00=
Compenso per particolari responsabilità (art. 17, c. 2, lett. F, CCNL 1/4/99)	€ 13.500,00=
Compenso per specifiche responsabilità (art. 36 CCNL 22/1/2004)	€ 600,00=
Risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione della prestazione e del risultato.	€ 10.000,00=
Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi (legge Regionale 14.04.2003, n. 4)	€ 4.200,00=
Incentivazione della produttività e miglioramento dei servizi	€ 36.251,87=
TOTALE	€ 72.535,82=

Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo.

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2008		IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2008	
CONTRATTO	DESCRIZIONE	CONTRATTO	DESCRIZIONE
IMPORTO IN EURO	IMPORTO IN EURO	IMPORTO IN EURO	IMPORTO IN EURO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999	C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio all'01/01/2008
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2		Art. 17 comma 2 - lettera f) esercizio di compiti comportanti particolari responsabilità al personale appartenente alle categorie C e D con esclusione di personale incaricato di posizioni organizzative
	ex lett. b) fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 36 attribuzione con atto formale di specifiche responsabilità
	ex lett. c) fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità		Art. 33 comma 4 - Indennità di comparto:
	ex lett. e) stanziamento FIGURATIVO relativo al personale ATA trasferito		importi da riconoscere al personale dipendente anno 2008
	ex lett. e) fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi		ex lett. e) Impiego FIGURATIVO relativo al personale ATA trasferito
	Economie lavoro straordinario responsabili di settore		TOTALE
	Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio		€ 53.649,76
	Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio	C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera d) - Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno/festivo:
	Art. 15 comma 1 lettera d) risparmi ex art. 2 comma 3 D Lgs. n. 29/1993		Art. 17 comma 2 lettera e) -Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizione particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C
	Art. 15 comma 1 lettera e) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'Istituto del L.E.D.		
	Art. 15 comma 1 lettera f) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.	C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
	Art. 15 comma 1 lettera g) minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del personale con qualif. dirigenziale		
	Art. 15 comma 1 lettera h) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997 pari a € 636.715,28		
	Art. 15 comma 1 lettera i) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni		
	Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/03		
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999 pari a € 426.078,06		
	Art. 4 comma 2 recupero RJA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con decorrenza 01/01/04		
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001 pari a € 436.710,57		
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001 pari a € 436.710,57		
C.C.N.L. 09/05/2006	Art. 4, comma 1 incremento 0,30% del monte salari anno 2003 par a € 423.122,11		
C.C.N.L. 11/04/2008	Art. 8, comma 2 incremento 0,60% del monte salari anno 2005 par a € 652.599,00		
	TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI		TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI
	€ 90.736,88		€ 90.736,88

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2008		IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2008	
CONTRATTO	DESCRIZIONE	IMPORTO IN EURO	CONTRATTO
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997: economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati	€ -	
	Art. 15 comma 1 - lettera l) economie derivanti da trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time ai sensi e nei limiti dell'art. 1 - comma 57 e seguenti L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni	€ -	
	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001) risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale		
	Art. 92 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 7.500,00	Art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
	Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI	€ 2.000,00	Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI
	Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT		Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT
	Art. 2, comma 11 Legge n. 244/2007	€ 500,00	Art. 2, comma 11 Legge n. 244/2007
	Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	€ -	Art. 15 comma 2)
	Art. 15 comma 2 - ove sussista la capacità di bilancio dell'ente si possono integrare le somme del fondo sino all'1,2% massimo su base annua del monte salari del personale riferito all'anno 1997 pari a € 636.715,28	€ 4.200,00	
	Art. 15 comma 4 - risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo interno	€ -	
	Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle	€ -	
C.C.N.L. 14/09/2000	Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2003	€ 5.190,90	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
C.C.N.L. 2006/2007	Art. 8, comma 3 - (fino allo 0,30% monte salari 2005 esclusa la dirigenza (€ 733.052-€ 80.453-€ 652.599)	€ 1.957,80	Art. 8, comma 3 - (fino allo 0,30% monte salari 2005 esclusa la dirigenza (€ 733.052-€ 80.453-€ 652.599)
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		€ 21.348,70	TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI
			€ 21.348,70

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO ANNO 2008

Imputazione finanziaria dei costi

N. d'ordine	Descrizione	Costi imputati sui capitoli degli stipendi	Costi imputati sui capitoli del fondo premio incentivante	Costi imputati su altri capitoli di bilancio	Totale Costi
1	Art. 17 comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del personale in servizio all'01/01/2008	€ 22.343,02			€ 22.343,02
2	Art. 33 comma 4 - Indennità di comparto: importi da riconoscere al personale dipendente anno 2008	€ 9.779,31		€ -	€ 9.779,31
3	Art. 17 comma 2 - lettera f) esercizio di compiti comportanti particolari responsabilità al personale appartenente alle categorie A, B, C e D con		€ 13.500,00		€ 13.500,00
4	Art. 36 attribuzione con atto formale di specifiche responsabilità responsabilità		€ 600,00		€ 600,00
5	Art. 17 comma 2 lettera d) - Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno/festivo:	€ -	€ 7.432,61		€ 7.432,61
6	Art. 17 comma 2 lettera e) -Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizione particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C	€ -	€ 551,34		€ 551,34
7	Art. 92 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.			€ 7.500,00	€ 7.500,00
8	Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI			€ 2.000,00	€ 2.000,00
9	Compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT			€ -	€ -
10	Art. 2, comma 11 Legge n. 244/2007			€ 500,00	€ 500,00
11	Art. 15 comma 2) CCNL 01.04.1999			€ 4.200,00	€ 4.200,00
12	Art. 17 comma 2 lettera a) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi CCNL 01.04.1999		€ 36.251,87		€ 36.251,87
TOTALE COSTI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 2008		€ 32.122,33	€ 58.335,82	€ 14.200,00	€ 104.658,15


DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano, a valere dall'anno 2009, quanto segue:

- a). In relazione alla controversia circa il mantenimento nel fondo per le politiche dello sviluppo del personale e per la produttività della quota destinata al personale ATA nell'ultimo anno di servizio presso il nostro ente (1999), stante la mancata decurtazione della stessa (€ 7.427,43=) dai trasferimento dello Stato, di inserire l'importo che verrà "congelato" per cui la sua concreta erogazione avverrà solo quando interverrà un chiarimento in materia.
- b). Di procedere ad una verifica della disciplina di attribuzione degli istituti contrattuali relativi a:
 - Indennità di disagio (ex art. 17, lett. e) del CCNL 01.04.1999
 - Indennità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999 sospendendone pertanto temporaneamente l'erogazione.
- c). Di sottoporre a valutazione la disciplina di attribuzione della progressione economica orizzontale nell'ambito della categoria.


Letto, confermato e sottoscritto

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:




PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

La R.S.U.



I rappresentanti sindacali territoriali

FP CISL 
FP CGIL 